



# COMUNE DI FORANO

## Ordinanza N. 18 del 02/05/2020

PROPOSTA N.ro 18 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

**OGGETTO:** ORDINANZA

**CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA – ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE (20A02352), DI CUI AL D.P.C.M. DEL 26 APRILE 2020 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 108 DEL 27 APRILE 2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.**

### IL SINDACO

Visti gli artt. 32, 117 comma 2 (lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 16B del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'articolo 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, a norma del quale *“il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale ed a parte di esso comprendente più Regioni.”*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo la rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che e' in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto nazionale che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

Ritenute necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020

Vista la nota COVID/0010656 del 03 marzo 2020 a firma del Capo della Protezione Civile Nazionale e Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, recante all'oggetto *“misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”*;

Vista la nota 0201992 del 05.03.2020 a firma del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio, recante all'oggetto *“misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”*;

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 20 del 06.03.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”*.

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 21 del 08.03.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”*.

Preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17.03.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica”*.

Preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18.03.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica”*.

Preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 55, supplemento n. 2, del 30.04.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica”*.

Considerato, che alla data della presente ordinanza, si e' a conoscenza di casi di positività da COVID-19 sull'intero territorio comunale di Forano (RI);

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22.03.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976)”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02.04.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020 che dispone *“i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramenti di visitatori”*;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11.04.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020.*

Dato atto che il D.P.C.M. del 26.04.2020 ha disposto, tra le altre prescrizioni;

Art. 1 -

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo

che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza;

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) e' fatto divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita';

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entita', cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,

fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di

ricerca assicurano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui vivivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da

consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;



d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10 -

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020.

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

Richiamato, l'art. n. 50 del T.U.E.L. n. 267/00 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

## **ORDINA E DISPONE**

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e sopra trascritti:

**1) la sospensione** di tutte le attività svolte all'interno dell'intero immobile ove risiedono, tra le altre, il teatro comunale, la biblioteca comunale, l'associazione Salvamamme, per quest'ultima ad eccezione del supporto ai volontari della Protezione Civile, fino al 17.05.2020 incluso;

**2) la sospensione**, nell'intero territorio comunale di Forano, delle attività formative, convegnistiche, ludiche, sportive, culturali, sociali ed assistenziali, nonché manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi genere in ogni luogo sia pubblico sia privato, che prevedono presenze ed aggregazione di cittadini, espletate, oltre che in siti e luoghi privati, all'interno di ogni locale ed immobile di proprietà comunale, ancorché detenuti da altri soggetti a qualsiasi titolo, come ad esempio l'intero immobile ex IPSAA in cui sono presenti: la sede provvisoria della Banda

Comunale Musicale Bruto Giannini, la sede del centro Formativo Metaculturale, la Sala della Pace e la sede del Distretto Socio Assistenziale Bassa Sabina per il Bambino Maltrattato, fino al 17.05.2020 incluso;

**3) la sospensione** delle attività presso la sede del Centro Anziani Comunale, la sede della palestra comunale e presso l'intero immobile sito in Gavignano di Forano (RI), Via Poggio Mirteto, dove risiedono la scuola dell'infanzia di Gavignano e l'Asilo nido Comunale fino al 17.05.2020 incluso;

**4) la sospensione** dell'attività didattiche dell'asilo nido comunale, che riprenderanno in ragione ed in ottemperanza alle disposizioni governative in materia di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, fino a nuova disposizione;

**5) la sospensione** della fiera mensile di Gavignano e del mercato settimanale di Forano fino al 17.05.2020 incluso; disponendo fin da adesso, che l'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con l'Ufficio Comunale Commercio, predispongano gli atti e le attività necessarie, al fine di installare presso l'area fiera di Gavignano, apposita segnaletica verticale ed orizzontale per la delimitazione degli spazi e per le avvertenze ai cittadini, circa le disposizioni sanitarie in materia di contagio da Covid-19 (distanziamento sociale ed utilizzo dispositivi di protezione), in previsione di una prossima riapertura;

**6) l'igienizzazione e sanificazione straordinaria** della sede comunale presso cui sono state già esperite due sanificazioni ed igienizzazione, nonché sanificazione ed igienizzazione della: sede dell'asilo nido comunale e della biblioteca comunale entro il 31.05.2020 incluso, comunque entro e non oltre la riapertura delle attività didattiche del predetto asilo e della biblioteca comunale, che saranno previste a valle dei provvedimenti governativi in relazione al protrarsi della chiusura delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

**7) le attività commerciali** di cui all'allegato 1, del DPCM 26 aprile 2020, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 08.00 alle ore 20,00 con decorrenza dal 04 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 incluso, salvo nuovo provvedimento. Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 08.00 alle ore 15,00 con decorrenza dal 04 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 incluso, salvo nuovo provvedimento. Le disposizioni di cui al presente punto n. 7), non si applicano, oltre che alle farmacie ed alle attività di commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica:

- alle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

- alle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici;

- alle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, situati sia su sede stradale, sia autostradale nonché alle attività di distribuzione de GNL (gas naturale liquido) anche attraverso distributori self service;

**8) l'igienizzazione e sanificazione straordinaria**, a carico degli affidatari a qualsiasi titolo di tutti gli immobili di proprietà comunale.

**9) la chiusura** degli accessi agli impianti sportivi di Forano loc. Colleromano e Gavignano loc. Parco di Valle Mentuccia, nonché il transito e la sosta, a qualsiasi titolo, presso ogni parco pubblico ed area verde non delimitati e/o recintati siti nell'intero territorio comunale di Forano (RI), fino al 17.05.2020 incluso;

**10)** la chiusura degli accessi ai cimiteri di Forano e Gavignano fino alla data del 17.05.2020 incluso, fatti salvi gli accessi consentiti agli operatori dei servizi funebri per le operazioni funerarie consentite dalle varie disposizioni normative e gli eventuali accessi su espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di Forano.

**11)** La proroga fino al 31/05/2020 incluso, di quanto disposto con l'ordinanza sindacale n. 14 del 24/03/2020 riguardo all'organizzazione degli uffici comunali ed all'accesso agli stessi da parte dei cittadini, in attuazione dell'art. 87 del D.L. 20/03/2020 n. 18, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16/03/2020 e della Disposizione del Sindaco Prot. n. 1545 del 10/03/2020.

Inoltre, rispetto a quanto sopra ordinato e disposto si:

### **DEMANDA**

Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, anche alle disposizioni relative agli uffici comunali, l'esecuzione del presente provvedimento.

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune;

b) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti; PEC: [protocollo.prefri@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefri@pec.interno.it)

c) venga trasmessa al Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Rieti;

PEC: [dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it](mailto:dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it)

d) Alla Direzione Regionale del Lazio della Protezione Civile;

PEC: [agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it)

e) venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano (RI);

PEC: [tri29848@pec.carabinieri.it](mailto:tri29848@pec.carabinieri.it)

f) venga trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Bassa

Sabina PEC: [areavigilanza.ucbs@pec.it](mailto:areavigilanza.ucbs@pec.it)

g) venga trasmessa alla Direzione Generale della ASL di Rieti all'indirizzo di posta

elettronica: [direzione.generale@asl.rieti.it](mailto:direzione.generale@asl.rieti.it)

e) venga trasmessa alla Dott.sa Antonella Stefania Morgante all'indirizzo di posta

elettronica: [a.morgante@asl.rieti.it](mailto:a.morgante@asl.rieti.it)

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data del 04 maggio 2020 e sono efficaci, salve diverse e nuove disposizioni governative, fino al 17 maggio 2020 incluso e comunque fino alla pubblicazione di successive ordinanze sindacali in relazione all'emergenza da virus COVID-19. Tutto ciò previsto e disposto nelle precedenti

Ordinanze Sindacali n. 09 del 09 marzo 2020, n. 10 del 10 marzo 2020, n. 11 del 12 marzo 2020, n. 12 del 17 marzo 2020 e la n. 13 del 19 marzo 2020, n. 14 del 24 marzo 2020, n. 15 del 03 aprile 2020 e n. 16 del 09 aprile 2020 e n. 17 del 12 aprile 2020, resta invariato se non incompatibile o superato con le disposizioni della presente ordinanza sindacale. Il C.O.C. ed il C.O.I. le cui funzioni sono state attivate ed integrate con le ordinanze sindacali n. 12 del 17.03.2020, n. 13 del 19.03.2020 e n. 16 del 09.04.2020 restano attivi ed operanti fino alla data del 17.05.2020 e comunque fino a nuova ordinanza del sindaco di proroga o chiusura.

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e demandato nella presente ordinanza, si rimanda all'assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi emanati dal Governo, dalla Regione Lazio e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in relazione all'emergenza da virus COVID-19, sopra dettagliatamente evidenziati e richiamati.

La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Forano (RI) e sull'Albo Pretorio dell'Ente, ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 02.05.2020

F.to, IL SINDACO

Marco Cortella

Forano, li 02/05/2020

Il Sindaco

\\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ CORTELLA MARCO